

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Modifica del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006¹,
decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992² sul diritto d'autore è modificata come segue:

*Titolo abbreviato e nota a piè di pagina
Concerne soltanto il testo francese*

Art. 19 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 3^{bis}

² Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.

³ Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:

^{3bis} Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.

Art. 20 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 22a Utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione

¹ Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:

¹ FF **2006** 3135

² RS **231.1**

³ RS **784.40**

- a. il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio;
- b. il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;
- c. i diritti di riproduzione necessari per l'utilizzazione secondo le lettere a e b.

² Per opera d'archivio di un organismo di diffusione si intende un'opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un'opera d'archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'opera d'archivio.

³ Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro remunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l'articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.

Art. 22b Utilizzazione di opere orfane

¹ I diritti necessari per l'utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se:

- a. l'utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di organismi di diffusione;
- b. i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e
- c. i supporti audio o audiovisivi destinati all'utilizzo sono stati fabbricati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.

² Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.

Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

¹ Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:

- a. l'emissione è stata prodotta prevalentemente dall'organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
- b. l'emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell'emissione secondo il modo abituale; e
- c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.

² Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

Art. 24 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

Art. 24a Riproduzioni temporanee

La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se:

- a. è transitoria o accessoria;
- b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e
- d. è priva di significato economico proprio.

Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione

¹ Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 2006⁴ sulla radiotelevisione.

² Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili

¹ Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

² Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

³ L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

⁴ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

⁴ RS 784.40

Art. 34 Pluralità di artisti interpreti

¹ Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all'esecuzione di un'opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell'articolo 7 spettano loro in comune.

² Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l'organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l'organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.

³ Se la prestazione è effettuata da un coro o da un'orchestra o nell'ambito di uno spettacolo scenico, per un'utilizzazione ai sensi dell'articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:

- a. i solisti;
- b. il direttore;
- c. il regista;
- d. il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.

⁴ Chi ha il diritto di utilizzare un'esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

⁵ In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d'affari senza mandato.

Art. 40 cpv. 1 lett. a^{bis} e b, nonché cpv. 3

¹ Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a^{bis}. l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a, 22b, 22c e 24b;
- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c e 35.

³ La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007⁵

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

